

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to JESSICA FABIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federico Valle

COMUNE di FIVIZZANO



Provincia di Massa e Carrara

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano

CERTIFICA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Federico Valle

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione,

- è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federico Valle

Fivizzano, li

La presente copia, composta da n. _____ pagine, oltre gli allegati riprodotta Mediante sistemi informatici, è conforme all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali.

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Orlandi Eugenia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa sui rifiuti (Tari) anno 2020.

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano:

COMPONENTI	Presenti/Assenti
GIANNETTI GIANLUIGI	P
GRANDETTI ALESSANDRA	P
NOBILI FRANCESCA	P
FABIANI JESSICA	P
SERAFINI DIEGO	A
POLESCI GIOVANNI JUNIOR	P
RICCIARDI CLAUDIO	P
GIOVANNUCCI EMILIO	A
CONFETTI LUCA	P
DOMENICHELLI ALESSANDRO	P
BALDASSARI STEFANIA	P
MOSCATELLI MIRCO	P
GIA GIOVANNA	P
TOTALE PRESENTI 11	TOTALE ASSENTI 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Federico Valle
Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere FABIANI JESSICA
nella sua qualita’ di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio è quella dell'inizio della discussione relativa al punto dell'O.D.G. Il Consiglio Comunale ha inizio alle ore 16.07

Le successive Deliberazioni indicano nel frontespizio la situazione dei presenti al momento dell'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno,.

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;
- è stato validato con Determinazione n.35 del 18 giugno 2020 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa il PEF TARI 2020 del Comune di Fivizzano secondo il nuovo metodo tariffario MTR, ai sensi della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443, che comporta una previsione di costo pari ad € 1.698.888,95 di cui € 939.563,62 di costi variabili e € 759.325,33 di costi fissi;
- è in corso di approvazione all'ordine del giorno di questa seduta la modifica al Regolamento IUC, ora Regolamento Tari per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) dall'anno 2020.

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;
- questo Comune non intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per evitare ulteriori conguagli di costo negli esercizi successivi a carico dei contribuenti;
- con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno non far ricadere sui contribuenti Tari i maggiori costi eventualmente sostenuti e le agevolazioni tariffarie dovute ad emergenza Covid -19, da applicarsi alle attività commerciali ai sensi della Deliberazione Arera 158/2020, decidendo pertanto di sostenerli con la fiscalità generale del bilancio il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Ritenuto opportuno non modificare i sopra indicati coefficienti per l'esercizio 2020;

Ritenuto opportuno, in particolare per quanto attiene la distinzione fra costi derivanti da utenze domestiche e utenze non domestiche, non modificare la percentuale di produzione dei rifiuti già determinata negli esercizi passati dell'85,5% per utenze domestiche e del 14,5% utenze non domestiche e di mantenere i coefficienti Kb, Kc e Kd già determinati negli scorsi esercizi previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;

Considerato, inoltre, che l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito" e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Tari in approvazione in questa stessa seduta, stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2020 nelle date del:

- 31 ottobre 2020
- 30 novembre 2020
- 31 gennaio 2021

Presa visione delle tariffe proposte dall'ufficio tributi nell'allegato facente parte integrante della presente proposta di deliberazione;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n.77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della L. 17 luglio 2020, n.77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n.77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

DELIBERA

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Domenichelli sottolinea che l'appalto relativo al servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti era fatto male e a fronte di un certo quantitativo di rifiuti i cittadini pagavano il doppio del costo. Il Consigliere Domenichelli sottolinea di aver richiesto se fosse stata fatta una pesata errata.

Il Consigliere Domenichelli sottolinea inoltre di aver richiesto di mandare tutto ad ANAC per verificare la procedura seguita e di verificare il motivo di quei quantitativi di rifiuti indicati nel capitolato. Successivamente arriva l'IDELSERVICE che dopo poco non realizza quanto nel capitolato. Ad oggi le tariffe sono uguali e non c'è stata alcuna riduzione. Inoltre non si capisce se sono stati tolti i costi relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Il Consigliere Domenichelli fa dichiarazione di voto votando contro perché si aspettava una riduzione delle tariffe a favore dei cittadini invece questa non c'è stata.

Il Consigliere Moscatelli dichiara di astenersi perché riconosca all'Amministrazione comunale il merito di avere esentato le attività commerciali.

Il Sindaco si sofferma sulla gestione dell'appalto IDEALSERVICE e sul fatto di non avere aumentato di 50.000 Euro i costi coperti dalle tariffe TARI a titolo di congruaggio.

Il Consigliere Domenichelli ha presentato emendamento soppressivo della frase "tra la prima scadenza e l'ultima scadenza intercorrono 6 mesi" alla luce del posticipo della scadenza a gennaio 2021.

Il Sindaco sottolinea che bisognerebbe verificare con gli uffici e comunque le scadenze per il pagamento della TARI non sono scadenze perentorie;

Si rileva che un eventuale emendamento richiederebbe il parere del Responsabile dell'Area finanziaria e del Revisore dei Conti in oggi non presente sull'emendamento;

Dopo aver sentito gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri riportati integralmente nella registrazione in atti.

CON voti favorevoli 8 contrari 2 (Domenichelli, Baldassari) e 1 astenuto (Moscatelli) dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure indicate nelle tabelle in allegato che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di non modificare la percentuale di produzione dei rifiuti già determinata negli esercizi passati dell'85.5% per utenze domestiche e del 14,5% utenze non domestiche e di mantenere i coefficienti Kb, Kc e Kd già determinati negli scorsi esercizi previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Tari in approvazione in questa stessa seduta, le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2020:
 - 31 ottobre 2020
 - 30 novembre 2020
 - 31 gennaio 2021
- 4) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con voti favorevoli 8 e contrari 2 (Domenichelli, Baldassari) e 1 astenuto (Moscatelli) dai n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti.